Codice A1813C

D.D. 3 novembre 2022, n. 3372

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante site in sponda destra e sinistra del torrente Dora Riparia. Fascicolo n° To.CB.29/2022 Richiedente: società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) Località intervento: Sant'Ambrogio, Chiusa San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Borgone, Villarfocchiardo, Bruzolo, San Didero, Susa, San Giorio.



ATTO DD 3372/A1813C/2022

DEL 03/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante site in sponda destra e sinistra del torrente Dora Riparia. Fascicolo nº To.CB.29/2022

Richiedente: società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019)

Località intervento: Sant'Ambrogio, Chiusa San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Borgone, Villarfocchiardo, Bruzolo, San Didero, Susa, San Giorio, Chianocco.

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 10/03/2022, protocollo in ingresso n° 10530/DA1813C, presentata dalla Società SITAF s.p.a. per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32, all'interno di superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile, ricadenti in Fascia A e B del PAI, nei seguenti comuni della Città metropolitana di Torino
 - Foglio 3 Sant' Ambrogio, Fascia B PAI, Destra idrografica, Località: Ponte E70
- Foglio 3 Chiusa S. Michele, Fascia B PAI, Sinistra idrografica, Località Meccaniche Caprie
- Foglio 2 Condove, Fascia B PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 10 Sant'Antonino di Susa, Fascia A PAI, Destra idrografica
- Foglio 8 Borgone, Fascia A PAI, Sinistra idrografica, Loc. Strada Garitta Seconda
- Foglio 8 Borgone e Foglio 4 Villarfocchiardo, Fascia A PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 2 Sant'Ambrogio, Fascia A PAI, destra idrografica
- Foglio 5 Borgone, Fascia A PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 19 Bruzolo, Fascia A PAI, sinistra idrografica
- Foglio 22 Bruzolo e Foglio 8 San Didero, Fascia A e B del PAI, Sinistra idrografica

- Foglio 19 Chianocco, Fascia B PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 17 e 20 Susa, Fascia A e B PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 2 San Giorio di Susa, Fascia A PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 20 Susa, Fascia B PAI, Sinistra idrografica
- Foglio 1, 2, 3, San'Ambrogio, località Villardora

Gli interventi sono dettagliati per comune nella cartografia allegata all'istanza.

- la Relazione di sintesi in accompagnamento all'istanza di concessione breve per taglio alberi in aree demaniali redatta dalla Dott.ssa Luisa Perona, iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 662.
- il parere AIPO, Pratica n° 326/2022A, protocollo in ingresso n° 17015/DA1813C in data 20/04/2022, rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con cui si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio della vegetazione de quo, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, che si intendono integralmente richiamate con il presente provvedimento;
- la Relazione di accompagnamento all'istanza aggiuntiva di concessione breve per taglio alberi in area demaniale nel comune di Sant'Ambrogio (TO) pervenuta in data 02/05/2022 protocollo n.18495
- la Relazione di fine istruttoria della istanza di concessione redatta in data 28/07/2022 dal Funzionario incaricato, Dott. For. Flavio Bakovic.

Considerato che:

- nel corso 2021 la SITAF s.p.a. ha effettuato uno screening delle piante presenti lungo l'autostrada A32 individuando quelle che per altezza e stabilità potrebbero interessare la carreggiata;
- l'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'autostrada A32 con l'abbattimento di quelle piante inclinate verso la carreggiata, con altezza superiore alla distanza che le separa dall'autostrada, e che ricadono nel Demanio idrico lungo la Dora Riparia, in fascia A e B del PAI;
- non è previsto l'accesso in alveo con mezzi meccanici essendo l'area servita dalla viabilità di servizio esistente;
- l'intervento ha carattere manutentivo, non ha fini strettamente commerciali ma ha lo scopo di garantire la sicurezza del traffico veicolare in infrastrutture di interesse pubblico, e secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 può essere omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- la stima della massa ritraibile è stata effettuata attraverso il cavallettamento di tutti i soggetti oggetto di utilizzazione;
- l'intervento di taglio della vegetazione proposto ha lo scopo di assicurare la presenza, nelle fasce di pertinenza e di rispetto secondo quanto previsto dagli art. 16 e 26 del Codice della Strada, di esemplari aventi una altezza massima, raggiungibile a completamento del ciclo vegetativo, tale da coinvolgere il limite della sede stradale, banchina inclusa (Cassazione Sez. IV sentenza n° 17601 del 15/04/2010) e la eliminazione degli esemplari a rischio di caduta nell'area di pertinenza autostradale;
- per la messa in sicurezza dell'autostrada A32 su aree di proprietà SITAF, la società ha provveduto ad eseguire una stima delle piante presenti sull'area demaniale confinante che costituisce ingresso e passaggio obbligato per gli interventi di taglio;
- non è prevista l'accesso in alveo con mezzi meccanici essendo l'area servita dalla viabilità di servizio esistente;
- l'intervento ha carattere manutentivo, non ha fini strettamente commerciali ma ha lo scopo di garantire la sicurezza del traffico veicolare in infrastrutture di interesse pubblico, e secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n°
- 14/R/2004 può essere omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. nº 14/R/2004 il richiedente è

esonerato dal versamento della cauzione;

- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria pari a 50,00 €;
- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta ottimamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;
- la stima della massa ritraibile è stata effettuata attraverso il cavallettamento di tutti i soggetti oggetto di utilizzazione;
- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione tecnica allegata alla istanza, adottando un peso specifico pari a 0,6 q/m3 per le piante a legno tenero, i parametri adottati per il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:

Difficoltà di accesso: BUONA

Legno duro diametro < 15 cm = 7,02 q.li prezzo 1,50 €/q Canone € 10,52

Legno tenero diametro < 15 cm = 5,5 q.li prezzo 0,65 €/q Canone € 3,58

Legno duro diametro > 15 cm = 33,34 q.li prezzo 1,90 €/q Canone € 63,34

Legno tenero diametro > 15 cm = 447,77 q.li prezzo 0,85 €/q Canone € 380,64

Totale canone 508 € (arrotondato all'euro inferiorecomma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

Valore delle piante interessate da intervento integrativo per l'accesso ad aree di proprietà SITAF:

Legno duro diametro < 15 cm prezzo 1,50 €/q Canone€ 31,08

Legno tenero diametro < 15 cm prezzo 0,65 €/q Canore € 6,15

Legno duro diametro > 15 cm prezzo 1,90 €/q Canone€ 144,56

Legno tenero diametro > 15 cm prezzo 0,85 €/q Canore € 1379,13

Totale canone integrativo al netto delle piante già censite nella relazione originaria €1481,03 (arrotondato all'euro inferiore comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

- l'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a € 1989,03 (arrotondato all'euro inf. comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di € 50,00;
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- con nota prot. n° 33885/DA1813C in data 04/08/2022 è stato comunicato alla società SITAF s.p.a. l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone di concessione e delle spese di istruttoria, per un importo complessivamente pari a €508,00;
- con nota prot. n° 45321/DA1813C in data 25/10/2022 è stato comunicato alla società SITAF s.p.a. l'accoglimento preliminare della richiesta di concessione ed è stato richiesto il pagamento del canone integrativo di concessione, per un importo pari a €1481,00;
- la società SITAF s.p.a. ha provveduto a trasmettere in data 23/10/2022, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 508,00 effettuato in data 16/09/2022 attraversola Bolletta CBILL 22222147240389232;
- la società SITAF s.p.a. ha provveduto a trasmettere in data 27/10/2022, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 1.481,00 effettuato in data 26/10/2022 attraveso la Bolletta CBILL 22222947764349247;

Accertato che la società SITAF s.p.a. ha provveduto in data 23/10/2022 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 508,00

attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY - Id univoco riscossione (IUR) 4f23638cee4d4c298a9d66da7bdd3b18;

Accertato che la società SITAF s.p.a. ha provveduto in data 26/10/2022 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 1.481,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY - Id univoco riscossione (IUR) 61cf978745ba475b94898539ce65330b;

- l'importo di € 1.989,00 dovuto a titolo di canonedi concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022;
- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese diistruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022;

RITENUTO pertanto di assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) con sede in Via San Giuliano, 2 - 10070 Susa (To) la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Dora Riparia, ricadenti in Fascia A e B del PAI, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, fascicolo CB29/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989, 183 art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea":
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il

- coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste":
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".:
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;

- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

- 1) di assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla società SITAF s.p.a. (P. IVA 00513170019) con sede in Via San Giuliano, 2 10070 Susa (To) la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente ai bordi della Autostrada A32 su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Dora Riparia, ricadenti in Fascia A e B del PAI, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, fascicolo CB29/2022, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:
- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio;
- d) non è consentita la realizzazione di scavi o modifiche delle sponde e dell'alveo;
- e) è vietato asportare materiale litoide demaniale dall'alveo;
- f) è fatto divieto di accedere in alveo con mezzi meccanici. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- g) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- h) l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- i) l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica;
- Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- l) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- m) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizione dettate con il fascicolo n. 326_2022A, pervenuto in data 20/04/2022, protocollo in ingresso n° 17015/DA1813C rilasciato dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po;
 - 2) di omettere la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di modesta entità, ha carattere manutentivo, non ha fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;
 - 3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10

del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

- 4) l'importo di € 1.989,00 dovuto a titolo di canore di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022;
- 5) l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022;
- 6) la autorizzazione idraulica ha una validità di mesi 12 (dodici). Nel caso in cui l'intervento non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;
- 7) la concessione breve codice TO.CB.29/2022 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;
- 8) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione:
- 9) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.
- 10) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 11) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino:
 - a) comunicazione di inizio dei lavori;
 - b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;
- 12) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- 13) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 14) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innazi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Torino tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri (TO), Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Domanda di concessione breve per taglio piante site in sponda destra e sinistra del fiume Dora Riparia CB.29/2022. Richiedente SITAF S.p.A.

Pratica AIPo n. 326/2022A (da citare nelle risposte)

Con riferimento alla nota prot. n. 14113 del 31.03.2022 trasmessa dal settore tecnico regionale in indirizzo (acquisita al protocollo AIPo n. 7815 in pari data), con la quale si richiedeva il parere idraulico per il taglio piante in aree demaniali in sponda destra e sinistra del fiume Dora Riparia nei comuni di Sant'Ambrogio, Chiusa San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Borgone, Bruzolo, San Didero, Chianocco, Susa, San Giorio,

VISTO:

- la documentazione allegata alla predetta nota, da cui risulta che le piante da abbattere sono quelle necessarie alla messa in sicurezza dell'Autostrada A32 lungo il fiume Dora Riparia, che in caso di forte vento potrebbero abbattersi sulla carreggiata dell'autostrada stessa;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n°
 523 del 25.07.1904;

CONSIDERATO:

- che la scrivente Agenzia è competente al rilascio di pareri limitatamente alle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- che il taglio delle piante ricade in sponda destra e sinistra del fiume Dora Riparia;
- che il taglio piante non è in contrasto con l'art.96 del R.D. n° 523/1904 e non incide sul buon regime del corso d'acqua, essendo idraulicamente compatibile;

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904, parere favorevole all'esecuzione del taglio piante in oggetto, nella posizione indicata negli elaborati agli atti di questa



Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. non è consentito l'estirpamento o l'abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d'acqua;
- b. non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
- c. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- d. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui al presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- e. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto; pertanto, nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Isabella Botta
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)